



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

D.P.R. 120/2017 Gestione delle Terre e Rocce da Scavo

con il contributo di



Roma, 6 marzo 2019

Sala "Convegni"

Consiglio Nazionale delle Ricerche
piazzale Aldo Moro, 3

con il patrocinio di



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ROMA



Assessorato Infrastrutture



Segreteria Organizzativa Ordine dei Geologi del Lazio - info: www.geologilazio.it -- giovannisavarese@geologilazio.it

Terre e Rocce da Scavo: da Rifiuti a Sottoprodotti

Dott. Geol. Antonio Mangiolfi

*Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia
circolare*

ISPRA

Contenuto della Presentazione

1. Cosa sono le terre e rocce da scavo
Diverse qualità giuridiche delle terre e rocce da scavo
2. Terre e Rocce da Scavo: rifiuti o sottoprodotti?
Inquadramento normativo
3. Gestione delle terre e rocce da scavo in piccoli cantieri
D.P.R. 120/2017
Linee guida SNPA

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Normativa

DPR 120/2017

Parte IV D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

DM 5 febbraio 1998 per il recupero in procedura semplificata delle terre e rocce qualificate rifiuti.

Linee guida per l'applicazione del DPR 120/2017


FAQ sull'applicazione del DPR 120/2017

Arpa Piemonte

Arpa FVG

Arpa Veneto

Cosa sono le terre e rocce da scavo



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO
" D.P.R. 120/2017. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO "

Cosa sono le terre e rocce da scavo

Cosa sono le
terre e rocce da
scavo?

Definizione art.2
comma 1 D.P.R.
120/2017

«terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

Cosa sono le terre e rocce da scavo

Dal punto di vista tecnico le terre sono terre ma, da punto di vista giuridico esiste una casistica di appartenenza

Tale casistica dipende, oltre che dalla qualità del terreno, anche dalla provenienza, dal tipo di gestione che si intende fare, ecc.

Cosa sono le terre e rocce da scavo

Al di là della specifica normativa di riferimento le terre e rocce possono essere gestite se scavate e movimentate:

come rifiuti

come sottoprodotti

nell'ambito della cessazione della qualifica di rifiuto

come materiali esclusi dall'ambito
di applicazione dei rifiuti

Cosa sono le terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del d.lgs. n. 152/2006. A seconda delle condizioni che si verificano le terre e rocce possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.

Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall'art. 185 d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina. In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:

“b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

Cosa sono le terre e rocce da scavo

Inoltre, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), e 184-bis e 184-ter

Quando ricorrono, dunque, le condizioni le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti o se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest'ultimo caso dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184 ter.

COME POSSONO ESSERE GESTITE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO ?

come rifiuti

Codici CER 170504 e 170503*

Avviate ad idonei impianti di smaltimento o recupero di rifiuti

Il D.P.R. 120/2017 disciplina unicamente le modalità del deposito temporaneo

come materiali esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti

Utilizzo nel sito di produzione

Art. 185, comma 1, lett. c)

Il D.P.R. 120/2017 precisa che la non contaminazione è verificata per via analitica

come sottoprodotti

Utilizzo in un sito diverso da quello di produzione

Art. 184-bis

-Si origina da un processo produttivo di cui ne costituisce parte integrante ma il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto;


-E' certo che verrà utilizzato

-Può essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento

-L'utilizzo è legale e sono garantiti la tutela della salute e dell'ambiente

E' IL VERO OGGETTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.P.R. 120/2017

Il quadro normativo



Schema di riferimento per la qualifica e gestione delle terre e rocce da scavo.

Il quadro normativo

Il DPR 120/2017 del 13/06/2017 recante la "Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.16", è stato pubblicato sulla GU n. 183 del 02/08/2017.

Esso ricomprende, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e ne fissa le condizioni per escluderle dal regime dei rifiuti.

Il quadro normativo DPR 120/2017- art.1

Oggetto e finalità

- ✓ gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- ✓ disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- ✓ utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- ✓ gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il quadro normativo: Struttura del DPR 120/2017

- **Titolo I** (artt. da 1 a 3) - Disposizioni generali
- **Titolo II** (artt. da 4 a 22) - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto
- **Titolo III** (art 23) - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
- **Titolo IV** (art. 24) - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti
- **Titolo V** (artt da 25 a 26) - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
- **Titolo VI** (artt. da 27 a 31) - Disposizioni transitorie e finali

Il quadro normativo: Struttura del DPR 120/2017

Il Titolo II, dedicato alla disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti è articolato, a sua volta, in quattro

Capi:

Capo I - Disposizioni comuni

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni art. 20 e art. 21

Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Il quadro normativo: Struttura del DPR 120/2017

- ✓ **ALLEGATO 1** - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8)
- ✓ **ALLEGATO 2** - Procedure di campionamento in fase di progettazione (art. 8)
- ✓ **ALLEGATO 3** - Normale pratica industriale (art. 2)
- ✓ **ALLEGATO 4** - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art. 4)
- ✓ **ALLEGATO 5** - Piano di utilizzo (art. 9)
- ✓ **ALLEGATO 6** - Dichiarazione di utilizzo (art. 21)
- ✓ **ALLEGATO 7** - Documento di trasporto (art. 6)
- ✓ **ALLEGATO 8** - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) art. 7
- ✓ **ALLEGATO 9** - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (art.9 e 21)
- ✓ **ALLEGATO 10** - Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica nei Riporti (art. 4)

Cantieri di piccole dimensioni (art.20)

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti [nell'articolo 2, comma 1, lettera t\)](#), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui [all'articolo 4](#), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Cantieri di piccole dimensioni art.2 comma 1 lettera t)

DEFINIZIONE

«cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, ***comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a VIA o ad AIA***

DPR 120/2017- condizioni per la qualifica come sottoprodotti (art.4)

In attuazione dell'articolo 184-bis, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti.

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:


- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del PUT (art. 9) o della dichiarazione (art. 21)
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, **ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale per le modalità di utilizzo specifico

Cantieri di piccole dimensioni art.20 Ambito di applicazione

-
2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

Procedura definizione fondo naturale

Il tema del fondo naturale affrontato dal D.P.R. 120/17, è relativo ai casi in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esso interessa indistintamente i cantieri di grandi dimensioni (art. 11), di piccole dimensioni (art. 20, c.2) e di grandi dimensioni non sottoposte a VIA o AIA (art. 22 che rimanda all'art.20)



Cantieri di piccole dimensioni (art.20) Ambito di applicazione

3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.


Cantieri di piccole dimensioni – Dichiarazione di utilizzo (art.21)

La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Nella dichiarazione il produttore indica

- ✓ la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4
- ✓ le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti
- ✓ L'eventuale sito di deposito intermedio
- ✓ il sito di destinazione
- ✓ gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo

DU per i Cantieri di piccole dimensioni (art.21)



Cantieri di piccole dimensioni – Dichiarazione di utilizzo (allegato 6)

Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21
(articolo 21)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati del produttore

il sottoscritto produttore

Cognome		Nome	
C.F.			
nato a:		il:	
in qualità di:			
<small>Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.</small>			
della:			
<small>Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ...</small>			
Residente in:			
	<small>Città</small>	<small>CAP</small>	<small>Provincia</small>
Via	Numero		
Telefono	e-mail		

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della presente dichiarazione prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all'Articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizioni di cui all'Articolo 4 del presente regolamento.

Cantieri di piccole dimensioni – Dichiarazione di utilizzo (allegato 6)

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:

Data presunta inizio attività di scavo:	
---	--

Data presunta ultimazione attività di scavo:	
--	--

Data presunta inizio attività utilizzo:	
---	--

Data presunta ultimazione attività di utilizzo:	
---	--

Estremi atto autorizzativo dell'opera	
---------------------------------------	--

**Attenzione alla data di scadenza
per la trasmissione della
Dichiarazione di Avvenuto
Utilizzo**

Cantieri di piccole dimensioni – Dichiarazione di utilizzo (art.21 comma 3)

Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifiche sostanziali:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN PICCOLI CANTIERI

LINEE GUIDA SNPA

CRITICITA'

I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Per i cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e AIA non sembra esistere nell'articolato un obbligo esplicito in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire anche attraverso conoscenze pregresse certe e affidabili sul sito stesso, legate alla sua storia o a precedenti indagini ambientali sul sito o in prossimità di esso, tuttavia non sembra che ci si possa esimere dall'avere una certificazione analitica.

Si ricorda infatti che, in base a quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 20 del D.P.R., il produttore deve "dimostrare" il rispetto dei limiti tabellari e la sussistenza di tale condizione è attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; è perciò opportuno che il dichiarante disponga di una certificazione analitica, in considerazione del fatto che si assume la responsabilità (anche penale) del rispetto di tali limiti.

NORME DI FAVORE

.....*Le disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che, come più volte affermato da questa Corte, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne invoca l'applicazione (Cass. Pen. sez. III 27 giugno 2012, n.25358)*

LINEE GUIDA SNPA: CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

I cantieri di piccole dimensioni rappresentano il tipo di opera maggiormente diffusa sul territorio ed in molti casi comportano movimentazioni minime di terreno a seguito delle attività di scavo. Per questo motivo effettuare sempre e in ogni caso l'accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo utilizzando gli stessi criteri utilizzati per i cantieri di grandi dimensioni, appare non sempre giustificato dal punto di vista tecnico, oltre che eccessivamente oneroso. Al fine di garantire una omogenea applicazione sul territorio delle modalità con le quali procedere alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per la loro qualifica come sottoprodotti, è opportuno individuare indirizzi operativi comuni semplificati che consentano la gestione dei materiali in sicurezza.

Gli aspetti essenziali ai fini della verifica dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri che si intendono utilizzare come sottoprodotti riguardano:

- 1. la numerosità dei punti d'indagine e dei campioni da prelevare*
- 2. le modalità di formazione dei campioni da inviare ad analisi*

LINEE GUIDA SNPA: NUMEROSITÀ DEI CAMPIONI

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni è individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: l'estensione della superficie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo.

La tabella che segue riporta il numero *minimo* di campioni da analizzare, incrementabile in relazione all'eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o evidenze organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovrà essere prelevato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc.

	AREA DI SCAVO	VOLUME DI SCAVO	NUMERO MINIMO DI CAMPIONI
a	$\leq 1000 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	1
b	$\leq 1000 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	2
c	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	2
d	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	4
e	$> 2500 \text{ mq}$	$< 6000 \text{ mc}$	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)

LINEE GUIDA SNPA: MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI CAMPIONI

La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio, indicati nel caso la profondità dello scavo in progetto non sia raggiungibile, in fase di caratterizzazione, con gli ordinari mezzi di scavo.

Fermo restando che ogni significativa variazione litologica o delle caratteristiche organolettiche dei terreni in esame deve essere opportunamente caratterizzata, in linea di massima, facendo riferimento alla Tabella precedente si procederà secondo i seguenti criteri:

Caso a): saranno condotti almeno tre saggi di scavo (pozzetti o trincee); dai tre saggi di scavo saranno prelevati dalle pareti un numero congruo di campioni elementari (anche in funzione delle dimensioni del pozzetto/trincea) che andranno a costituire un unico campione composito rappresentativo di tutta l'area, con l'accortezza di comporre il composito con un uguale apporto di materiale dai tre punti di saggio.

LINEE GUIDA SNPA: MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI CAMPIONI

Caso b): saranno condotti almeno tre saggi di scavo (pozzetti o trincee); dai tre saggi di scavo saranno prelevati dalle pareti due set di campioni elementari, costituiti ognuno da un numero congruo di campioni elementari (anche in funzione delle dimensioni del pozzetto/trincea) che andranno a costituire due campioni compositi rispettivamente rappresentativi, per tutta l'area, di un livello più superficiale del terreno (approssimativamente per la profondità 0-1m) e del terreno più profondo. Anche in questo caso ogni campione composito sarà composto con un uguale apporto di materiale dai tre punti di saggio.

Caso c): saranno condotti almeno sei saggi di scavo (pozzetti o trincee); dalla prima terna di saggi di scavo saranno prelevati dalle pareti un numero congruo di campioni elementari (anche in funzione delle dimensioni del pozzetto/trincea) che andranno a costituire un unico campione composito rappresentativo dell'area pertinente ai tre saggi (es. settore ovest, affioramento litologia x), con l'accortezza di comporre il composito con un uguale apporto di materiale dai tre punti di saggio. Analogamente dalla seconda terna di saggi sarà ottenuto un secondo campione composito rappresentativo dell'area ad essi pertinente (es. settore est, affioramento litologia y).


LINEE GUIDA SNPA: MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI CAMPIONI

Caso d): saranno condotti almeno sei saggi di scavo (pozzetti o trincee); dalla prima terna di saggi di scavo saranno prelevati dalle pareti due set di campioni elementari, costituiti ognuno da un numero congruo di campioni elementari (anche in funzione delle dimensioni del pozzetto/trincea) che andranno a costituire due campioni compositi rappresentativi dell'area pertinente ai tre saggi (es. settore ovest, affioramento litologia x), rispettivamente di un livello più superficiale del terreno (approssimativamente per la profondità 0-1m) e del terreno più profondo. Anche in questo caso ogni campione composito sarà composto con un uguale apporto di materiale dai tre punti di saggio. Analogamente dalla seconda terna di saggi saranno ottenuti altri due campioni compositi rappresentativi dell'area ad essi pertinente (es. settore est, affioramento litologia y).

Nel caso in cui le indagini per caratterizzare le terre e rocce da scavo siano condotte attraverso sondaggi, sarà necessario effettuare un numero di sondaggi tale che ognuno di essi risulti rappresentativo di un volume di terreno non superiore ai 3.000 m³ con riferimento alle profondità di scavo di progetto (ad esempio su uno scavo di 500 m² e profondità 10 m, totale stimato 5.000 m³ di terreno scavato, saranno necessari almeno due sondaggi).

LINEE GUIDA SNPA: MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI CAMPIONI

Prelievo e preparazione del campione:



Allegato 4 - procedure di caratterizzazione chimico fisica e accertamento delle qualità ambientali

PRINCIPI

- ✓ la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse
- ✓ il set di parametri analitici è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera

Allegato 4 - procedure di caratterizzazione chimico fisica e accertamento delle qualità ambientali

Il set analitico minimale

Arsenico

Cadmio

Cobalto

Nichel

Piombo

Rame

Zinco

Mercurio

Idrocarburi C>12

Cromo totale

Cromo VI

Amianto

BTEX (*)

IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l'area di scavo si collochi a (meno di) 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Allegato 4 – possibilità di utilizzo

CONDIZIONI

Le t&r sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava

- ✓ se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- ✓ se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale)

Dichiarazione di avvenuto utilizzo – DAU Art. 7

- ✓ L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al PUT o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'AC mediante la DAU
- ✓ è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione all' AC e all'ARPA/APPA competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione
- ✓ entro il termine di validità del PUT o della dichiarazione di cui all'articolo 21

Dichiarazione di avvenuto utilizzo - DAU

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo - DAU

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7)

La dichiarazione è compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di utilizzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Articolo 47 e articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati dell'esecutore o produttore

Il sottoscritto esecutore o produttore

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____

nato a: _____ il: _____

in qualità di: _____
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della: _____
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...

Residente in: _____ CAP _____ Provincia _____
Comune

Via _____ Numero _____

Telefono _____ e-mail _____

Sezione B: dati del sito di produzione

Sito di origine: _____ CAP _____ Provincia _____
Comune

Via	Numero
Riferimenti catastali (Foglio, particella, sub particelle...)	
DICHIARA	
<ul style="list-style-type: none"> - di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 trasmesso in data _____ numero di protocollo _____ - dichiara altresì di aver utilizzato : <ul style="list-style-type: none"> 1) _____ m³ di terre e rocce da scavo nell'opera di _____ realizzata nel Comune di _____ Provincia di _____ via _____ n. _____ autorizzata con provvedimento n. _____ del _____ o 2) _____ m³ di terre e rocce da scavo nel processo produttivo della ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____ via _____ 	
Dichiaro inoltre di: <ul style="list-style-type: none"> • essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000; • essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003). 	
Luogo e data _____ / _____ / _____	
Firma dichiarante * _____ (per esteso e leggibile)	
<small>* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000</small>	

Il documento di trasporto - allegato 7

- ✓ Il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7
- ✓ Predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo

Il documento di trasporto - allegato 7

Documento di trasporto (articolo 6)

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21, è compilato il seguente modulo.

Sezione A: anagrafica del sito di produzione

Sito di produzione:			
Comune	CAP	Provincia	
Via		Numero	
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)			
Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21		Data e numero di protocollo	
Durata del piano/tempo previsto di utilizzo			

Sezione B: anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio

Sito di:			
Destinazione o deposito intermedio	Comune	CAP	Provincia
Via		Numero	
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)			

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ...
--

- il modulo non prevede il trasporto dal sito di deposito intermedio verso il sito di destinazione
- occorre pertanto adattare il modulo

Controlli in cantieri di piccole dimensioni

I controlli sono distinti in:

- controlli mirati
- controlli a campione.

La programmazione dei controlli mirati viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Volume di scavo.
2. Ubicazione in area critica sito di produzione
3. Sito di produzione per il quale, a seguito di richiesta di integrazioni anche reiterata, non si è avuto più riscontro per la regolarizzazione della pratica
4. Sito di destinazione che riceve volumi di materiali rilevanti e/o ubicato in area vulnerabile (ad esempio SIC, aree umide, presenza di falda affiorante).
5. Dichiarazioni incomplete per assenza degli esiti analitici, per le Regioni che hanno introdotto questo obbligo, o assenza delle altre informazioni necessarie alla lettura del dato analitico (luogo e modalità di prelievo)
6. Segnalazioni o esposti di cittadini, enti o associazioni.

Controlli in cantieri di piccole dimensioni

Il controllo prevede l'espletamento di sopralluogo in sito per verificare la rispondenza con quanto dichiarato, e il rispetto delle tempistiche indicate nella dichiarazione attraverso la presa visione dei documenti di trasporto. Nel contempo, è opportuno richiedere copia dei rapporti di prova delle analisi effettuate, con i relativi verbali di campionamento, per accertarne la coerenza con quanto dichiarato.

I controlli a campione possono prevedere due distinte tipologie.

1. Controlli ai sensi dell'art. 71 c. 1 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive svolti attraverso controlli documentali
2. Controlli in campo, svolti in analogia a quanto sopra riportato in merito ai controlli mirati.

L'individuazione dei soggetti da controllare potrà avvenire periodicamente, con metodo idoneo a garantire la trasparenza in materia di controlli della P.A.

.....GRAZIE PER L'ATTENZIONE
